



BASILICATA

Stagione Sportiva 2026/2027 Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/10/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO Prot. 6088/1276pfi25-26/PM/fl del 17 settembre 2026 – ANTHONY GENOVESE.

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Antonello Mango
- Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani – Componenti

PREMESSO

Che il Procuratore Federale Interregionale, con nota del 17 settembre 2026, in relazione ai fatti nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

*// Sig. ANTHONY GENOVESE, dirigente tesserato per la società A.S.D. Corleto Perticara, per rispondere:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a partire dalle ore 21:38 del 26.4.2026 dopo la disputa della gara A.S.D. Corleto Perticara - Marmo Platano valevole quale semifinale dei playoff del campionato di Promozione, inviato tramite l'applicazione whatsapp ad uno degli assistenti arbitrali designato per tale incontro messaggi vocali e di testo del seguente preciso tenore: "Le brave persone Roc Anthony Genovese di Curlito. Vengo a casa tua e ti stacco tutte e due le palle e te le metto al posto degli occhi. Gli occhi te le metto al posto delle palle. Non c'è arbitro, non c'è carabiniere, non c'è nessuno che può salvare tutti e tre. Mettetevelo in capo sai sì. E diglielo il fatto di Picerno che mi sto informando dove sta di casa. Non mettete stronzate che vi ammazzo. Vi ammazzo a tutti e due. Vi do tre giorni di tempo. Non fai uscire il comunicato se non vi scanno. Vengo a scannare a voi e tutte le famiglie vostre, vi scanno. Tu lascia che mi arriva il daspo a casa e già hai capito. Dite alle vostre mogli o alle vostre zite che non avete più le palle perché ve le taglio", "ti stacco le palle entro tre giorni", "in tutta la Basilicata ma conosco o vi stacco gli organi genitali e te li faccio mangiare", "enks faccia che vi ammazza", "a me man sparare a ambur v scciu"*

Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 06 OTTOBRE 2026, constatata la regolarità della comunicazione al **Deferito** a mezzo PEC indirizzata e, preso atto della sua



BASILICATA

mancata comparizione nonché dell'assenza di qualsiasi memoria difensiva dallo stesso proveniente, ne dichiarava la contumacia; attestata, inoltre, la presenza della **PROCURA FEDERALE**, nella persona dell'**Avv. NICOLA MONACO**, procedeva all'audizione di quest'ultimo che illustrava i motivi del **Deferimento**, formulando le seguenti richieste per:

- **ANTHONY GENOVESE**, inibizione per anni 2 (DUE), a decorrere dal termine dell'inibizione (fino al 31/12/2026) già allo stesso irrogata dal **G.S.** e pubblicata sul **C.U. n. 104 del 29/04/2026**;

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA Verificata** la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed al **Deferito** ascritti;

Ritenuto come i fatti contestati appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che, la mancata comparizione del **Deferito** e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive allo stesso riservate, consentano di dare atto di come non risultino acquisiti, agli atti del procedimento, elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nell'atto di **Deferimento** compendiate;

Valutato, in linea di principio, come la condotta di un **dirigente** sportivo che proferisca minacce verso arbitri, tesserati nonché verso organi federali costituisca (considerato il ruolo ricoperto) una grave violazione dei doveri di **lealtà, correttezza e probità**, sanzionata ai sensi dell'**art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva**;

Rilevato come, dall'esame della documentazione presente in atti ed in particolare dalla relazione di indagine svolta dalla **Procura Federale**, sia emerso che, il sig. **Anthony Genovese**, dirigente della ASD Corleto Perticara, in data 26/04/2026, al termine della gara ASD Corleto Perticara - Marmo Platano, valevole per la semifinale dei *Play Off* del Campionato di Promozione, pur non essendo inserito in distinta, dopo aver scavalcato la recinzione divisoria, faceva indebito accesso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti dell'Arbitro e degli Assistenti, per poi rincorrere il D.G. e stratonarlo al punto da strappargli la divisa, tentando poi di colpirlo con uno schiaffo, senza tuttavia riuscirvi dal momento che, lo stesso Arbitro, indietreggiando, riusciva ad evitarlo;

Considerato che la **Tema Arbitrale** abbandonava l'impianto di gioco scortata dai Carabinieri intervenuti in occasione di quanto accaduto onde scongiurare peggiori conseguenze;

Osservato come, la sopradescritta condotta, sia stata sanzionata dal **G.S.** con decisione pubblicata sul **C.U. n. 104 del 29 aprile 2026**, comportante, a carico del dirigente **Anthony Genovese**, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/12/2026;

Valutato nondimeno come, dall'audizione dei file contenenti i messaggi vocali nonché le immagini temporanee inviati sull'utenza WhatsApp dell'**Assistente** dell'**Arbitro**, sig. **Rocco Ponzio**, allegati al fascicolo della **Procura Federale** nonché dalla loro trascrizione, risulti evidente la gravità delle minacce rivolte nei confronti dello stesso Assistente, dei colleghi e dei rispettivi familiari;

Rilevato come, in uno dei messaggi vocali minatori inviati, l'autore dichiarava espressamente di essere il sig. **Anthony Genovese**, già protagonista dell'aggressione verificatasi sul terreno di gioco al termine della gara;

Ritenuto pertanto, come, sulla base delle sopra indicate valutazioni, dalle acquisizioni prodotte in atti dalla **Procura Federale** ed in assenza di qualsiasi deduzione difensiva opposta dal ridetto **Anthony Genovese**, sia da ritenersi totalmente acclarata la relativa responsabilità disciplinare circa i fatti allo stesso contestati così come dettagliatamente descritti nel capo d'incolpazione;

Tenuto conto, altresì, di quanto evidenziato dalla recente giurisprudenza federale, per cui: "*l'art. 12 del C.G.S. - il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva - impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti. Ration per cui, in questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale "tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività". Ne consegue che, solo quando venga correttamente compiuta tale operazione, può realizzarsi una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione - per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente risultare proporzionale al disvalore sociale della condotta (ex multis: CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026)";*

Accertato pertanto, come, dalla fattispecie in esame emerga chiaramente la violazione, in capo al **Deferito**, dell'osservanza dei **principi di lealtà, correttezza e probità** di cui all'**art. 4 comma 1, C.G.S.**, al cui rispetto sono tenuti - ai sensi dell'**art. 2 C.G.S.** - tutti coloro ai quali sia riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle **Società** ovvero che svolgano qualsiasi attività all'interno e nell'interesse delle stesse o comunque rilevante per l'**Ordinamento Federale**.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, questo **Organo di Giustizia Sportiva**, ritiene sussistente la responsabilità al **Deferito** ascritta nonché congrue le richieste dalla **Procura Federale** formulate.

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE**, nella persona dell' **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **ANTHONY GENOVESE**, inibizione per anni 2 (DUE), a decorrere dal 01/01/2027;

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 09/07/2026

Il Segretario
Rocco Leone

Il Presidente
Emilio Fittipaldi